

Deliberazione della Giunta Regionale 11 luglio 2016, n. 35-3615

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) - D.G.R. n. 21-3008 del 7.03.2016 - criteri e disposizioni per l'emanazione del bando della Operazione 6.1.1 - adeguamento alle indicazioni della Commissione Europea (DG Agri).

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Premesso che:

con la deliberazione della Giunta Regionale 9 novembre 2015, n. 29-2396 è stato, tra l'altro recepito, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il testo definitivo del PSR 2014-2020 della Regione Piemonte approvato dalla Commissione con la decisione C(2015)7456 del 28 ottobre 2015;

il sopracitato PSR 2014-2020 del Piemonte, in attuazione di quanto disposto con gli articoli 17 e 19 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, comprende, tra l'altro, le sottomisure 4.1 (Operazioni 4.1.1 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole" e 4.1.2 "Miglioramento del rendimento globale e della sostenibilità delle aziende agricole dei giovani agricoltori") e sottomisura 6.1 (Operazione 6.1.1 "Premio per l'insediamento di giovani agricoltori") le quali prevedono, rispettivamente, la concessione di sostegni e contributi per agevolare l'ammodernamento delle aziende agricole e la concessione di Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori;

con la deliberazione della Giunta Regionale n. 78-2686 del 21 dicembre 2015 sono stati approvate le istruzioni per l'applicazione delle Operazioni 4.1.1 e 4.1.2 del PSR 2014-2020 del Piemonte ed i criteri e le disposizioni per l'emanazione dei bandi;

con la deliberazione della Giunta Regionale n. 21-3008 del 7 marzo 2016 sono stati approvati i criteri e le disposizioni per l'emanazione del bando della sopracitata Operazione 6.1.1, bando che è stato poi adottato con D.D. 210 del 05.04.2016.

Premesso, inoltre, che:

il suddetto PSR 2014-2020, Operazione 6.1.1, stabilisce come definizione di "Giovane agricoltore" un beneficiario "di età compresa tra 18 anni (compiuti) e 40 anni (non compiuti) al momento della presentazione della domanda, in possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali, che comincia l'insediamento per la prima volta in un'azienda agricola non più di 12 mesi prima della data di presentazione della domanda e risulta agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 entro 18 mesi dalla data di insediamento;

con la nota DG DISR - DISR 02 - Prot. Uscita N.0013460 del 03.06.2016 il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) comunica, a seguito del Comitato sviluppo rurale del 25.05.2016, relativamente al coordinamento ed alla coerenza della programmazione del PSR 2014-2020, che per la misura 6.1 "Aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori" e relativamente alla definizione di giovane agricoltore, ai sensi dell'art. 2, par. 1, punto n) del Reg. (UE) 1305/2013, i Servizi della Commissione Europea (DG Agri) hanno chiarito che il criterio di ammissibilità relativo ad una persona di età non superiore ai 40 anni va inteso come i 41 anni non compiuti;

la sopra citata nota stabilisce, inoltre, che gli Enti responsabili della redazione e dell'attuazione dei PSR devono verificare la coerenza con i vigenti PSR e con le relative procedure attuative e valutare l'opportunità di adattamenti ai PSR stessi.

Ritenuto, pertanto, opportuno avviare l'iter di adattamento del citato PSR 2014-2020 del Piemonte, prevedendo di sottoporre alla Commissione Europea una proposta di modifica finalizzata a recepire l'indicazione fornita dalla DG Agri, secondo cui il criterio di ammissibilità relativo ad una persona di età non superiore ai 40 anni vada inteso come "i 41 anni non compiuti", con contestuale verifica della possibilità di applicare detta modifica anche al bando già adottato con D.D. 210 del 05.04.2016 sulla base dei criteri e disposizioni approvati con D.G.R. n. 21-3008 del 7.03.2016.

Ritenuto, inoltre, necessario, al fine di non penalizzare i giovani di età compresa tra 40 e 41 anni non compiuti, consentire a tali giovani di presentare le domande di adesione alla Operazione 6.1.1, prevedendo che la loro eventuale ammissione all'aiuto sia condizionata all'avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea della sopraindicata proposta di modifica del PSR ed all'assenso della Commissione Europea alla applicazione retroattiva anche ai bandi già precedentemente emanati ed in itinere.

Ritenuto a tale fine necessario apportare alla citata D.G.R. n. 21-3008 del 7.03.2016 le modifiche di cui al dispositivo, nonché di demandare alla Direzione Agricoltura di procedere alla conseguente modifica del bando già adottato con D.D. 210 del 05.04.2016;

tutto ciò premesso;

la Giunta regionale a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

delibera

- di modificare, in riferimento alla Operazione 6.1.1 del PSR 2014-2020, il punto "Beneficiari" dell'Allegato alla D.G.R. n. 21-3008 del 7.03.2016 come di seguito indicato:

dopo il testo

"Giovani agricoltori che al momento della presentazione della domanda hanno una età compresa tra 18 anni (compiuti) e 40 anni (non compiuti) e sono già titolari di una azienda agricola, da non più di 12 mesi. Il giovane richiedente deve avere costituito l'azienda prima della presentazione della domanda di Premio di insediamento, con apertura della partita IVA non oltre 12 mesi prima della presentazione della domanda di Premio medesima; in caso di insediamento in forma societaria, la stipulazione/ modifica degli atti societari dovrà essere avvenuta non oltre 12 mesi prima della presentazione della domanda di Premio medesima – vedi punto "Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda".

Il giovane inoltre, al momento della presentazione della domanda, dovrà avere già provveduto alla iscrizione al registro delle imprese presso la CCIAA ed alla costituzione del fascicolo aziendale nella Anagrafe agricola del Piemonte ai sensi del D.lgs n. 173/98 e del DPR n. 503/99, presso un Centro autorizzato di assistenza in agricoltura (CAA), ed aver validato i dati nel 2015 o nel 2016.

Nel fascicolo aziendale dovrà essere inserito l'indirizzo di posta elettronica certificata (Pec) della azienda agricola, se non ancora presente (vedi anche il punto "condizioni di ammissibilità", specialmente per i giovani che non si insediano come titolare unico)."

è aggiunto il testo

“Come comunicato con nota DG DISR - DISR 02 - Prot. Uscita N.0013460 del 03.06.2016 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF), a seguito del Comitato sviluppo rurale del 25.05.2016, relativamente al coordinamento e alla coerenza della programmazione del PSR 2014-2020, i Servizi della Commissione Europea (DG Agri) hanno chiarito che per quanto riguarda la Operazione 6.1.1 (“Aiuti all’avviamento di imprese per i giovani agricoltori”) il criterio di ammissibilità relativo ad una persona di età non superiore ai 40 anni va inteso come i 41 anni non compiuti (definizione di giovane agricoltore, ai sensi dell’art. 2, par. 1, punto n) del Reg. (UE) 1305/2013).”

- di stabilire che le domande di adesione alla Operazione 6.1.1 del PSR 2014-2020, in riferimento al bando 2016 adottato con D.D. 210 del 05.04.2016 sulla base dei criteri e disposizioni approvati con D.G.R. n. 21-3008 del 7.03.2016, potranno essere presentate anche dai giovani di età compresa tra 40 e 41 anni non compiuti, prevedendo che la loro eventuale ammissione all’aiuto sia condizionata all’avvenuta approvazione da parte della Commissione Europea della sopraindicata proposta di modifica del PSR ed all’assenso della Commissione Europea alla applicazione retroattiva anche ai bandi già precedentemente emanati ed in itinere;

- di demandare alla Direzione Agricoltura di modificare in base alle disposizioni di cui al paragrafo precedente il bando 2016 adottato con D.D. 210 del 05.04.2016 e di adottare gli atti ed i provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione;

- di rinviare ad un successivo provvedimento della Giunta Regionale l’approvazione della proposta di modifica del PSR 2014-2020 da presentare alla Commissione Europea.

Avverso alla presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. n. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”.

(omissis)